

Codice A1618A

D.D. 14 gennaio 2026, n. 9

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Proroga dei termini di ultimazione degli interventi di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico autorizzati con D.D. prot. n. 009033258/2018 del 19/07/2018 - Comune di Barolo, Frazione Vergne Via delle Viole n. 2 (Fg. n. 1, mappali 302, 32, 212).



ATTO DD 9/A1618A/2026

DEL 14/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Proroga dei termini di ultimazione degli interventi di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico autorizzati con D.D. prot. n. 009033258/2018 del 19/07/2018 – Comune di Barolo, Frazione Vergne Via delle Viole n. 2 (Fg. n. 1, mappali 302, 32, 212).

1. PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale prot. n. 009033258/2018 del 19/07/2018, il Dirigente del Settore Tecnico Piemonte Sud autorizzava

omissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissis all'intervento di trasformazione d'uso del suolo finalizzato alla realizzazione di nuovo edificio turistico ricettivo con piscina esterna, belvedere panoramico, autorimessa interrata, cantina interrata e locali accessori in ampliamento di edificio esistente, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Barolo (CN) individuando il termine per l'ultimazione dell'intervento in 36 mesi dalla data del Provvedimento Autorizzativo Unico prot. n. 0002443 del 20/05/2019, rilasciato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive "Unione di Comuni, Colline di Langa e del Barolo";

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato al SUAP "Unione di Comuni, Colline di Langa e del Barolo" comunicazione di proroga di ultimazione lavori con effetto fino al 04/11/2025, tale comunicazione produce gli effetti di legge ove il competente SUAP non segnali l'assenza dei presupposti o l'incompletezza;

- in data 30/10/2025 (ns. prot. n. 00166085 del 31/10/2025) è pervenuta da parte del proponente per tramite del SUAP "Unione di Comuni, Colline di Langa e del Barolo" una nota con la quale lo stesso comunica di volersi avvalere della possibilità di proroga di ultimazione lavori di 36 mesi stabilita dal comma 4, Art. 10 del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020 n. 120, con effetto fino al 04/11/2028, tale comunicazione produce gli effetti di legge ove il competente SUAP non segnali l'assenza dei presupposti o l'incompletezza;

- in data 16/12/2025 (ns. prot. n. 00193733) il Settore scrivente richiedeva al SUAP territorialmente competente chiarimenti inerenti gli atti comprovanti la validità del titolo autorizzativo n. 33258 del 19/07/2018 (alla data di presentazione della domanda in oggetto), al provvedimento conclusivo del SUAP medesimo e alle precedenti proroghe concesse;
- in data 19/12/2025 (ns. prot. n. 00197913 del 22/12/2025) perveniva al Settore scrivente il riscontro alla richiesta chiarimenti da parte del SUAP territorialmente competente;
- il proponente si è avvalso già in precedenza di tale proroga, pertanto l'istanza si riferisce per mero errore materiale ai sensi della citata disposizione, ma è da intendersi presentata ai sensi dell'art. 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21;
- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle L.R. n. 45/1989 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

2. DATO ATTO CHE:

- la comunicazione è pervenuta al competente SUAP in data anteriore ai termini fissati per l'ultimazione dell'intervento dalla sopra citata Determinazione e relativa prima proroga efficace con la presentazione c/o il competente SUAP;
- il titolo abilitativo oggetto della comunicazione di proroga è stato rilasciato o si è formato in data anteriore al 31 dicembre 2024 in conformità al succitato art. 10-septies;
- la comunicazione del proponente è volta alla proroga anche dei titoli abilitativi ambientali connessi al titolo edilizio e non è soggetta al versamento dei diritti di istruttoria in quanto il progetto è invariato;
- in esito all'istruttoria non sono stati riscontrati elementi di incompletezza della comunicazione e delle dichiarazioni in conformità al succitato art. 10-septies ;
- non sussistono conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in

terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;
- Il Decreto Legge n. 21/2022 convertito con modificazioni dalla legge 51/2022 e s.m.i.;

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

B. DI PRENDERE ATTO della volontà

omissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissis di avvalersi della proroga dei termini di ultimazione degli interventi di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21.

C. DI PRECISARE CHE:

- la comunicazione di cui sopra si intende presentata ai sensi dell'art. 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21, in quanto il richiedente ha fatto riferimento ad altra disposizione per mero errore materiale;

- il termine di ultimazione dell'intervento autorizzato ai sensi della L.R. 45/1989 con la Determinazione Dirigenziale prot. n. 009033258/2018 del 19/07/2018, citata in premessa, per effetto della presentazione delle due distinte e succitate comunicazioni di proroga al competente SUAP è prorogato per legge di ulteriori **36 mesi**, ovvero fino al 04/11/2028;

- rimangono fisse ed invariate le condizioni prescrizioni e impegni in capo all'interessato di cui alla sopra citata Determina Dirigenziale, ad eccezione degli effetti prodotti per legge dalla presentazione comunicazione di cui trattasi;

- la comunicazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti;

D. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

E. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo